

STATUTO

**CENTRO INTEGRATIVO
DELL'EDUCAZIONE
FAMILIARE- C.I.D.E.F.
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NAPOLI NA VIA GIUSEPPE
COTRONEI 4

Numero REA: NA - 307649

Codice fiscale: 01460670639

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-09-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "D " rep. 1150 racc. 864

Statuto

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.

ART.1

1.1 La società ha la seguente denominazione sociale:

"CENTRO INTEGRATIVO DELL'EDUCAZIONE FAMILIARE - C.I.D.E.F. - SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE P.A.".

1.2 Alla società cooperativa si applicano le disposizioni del titolo VI del codice civile e, per quanto ivi non previsto, Le disposizioni sulla società per azioni in quanto compatibili; si applica altresì la normativa prevista dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e ogni altra disposizione di legge speciale cui è assoggettata.

ART.2

2.1 La società ha sede in Napoli.

2.2 La società ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 con delibera dell'organo amministrativo. Potrà, inoltre, istituire sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi e comunque locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero.

ART. 3

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) , salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di Legge.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ART. 4

4.1 La società ha scopo mutualistico e non di lucro.

Ai sensi dell'art. 1, legge 8 novembre 1951, n. 381, e successive modifiche e integrazioni la società intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge 8 novembre 1991, n. 381

4.2 Considerata l'attività mutualistica della Società, attraverso l'impegno personale dei Soci stessi, nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nel campo socio-educativo, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto di:

a) perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale delle persone attraverso la gestione di servizi socio-educativi ;

b) promuovere attività formative anche extra-scolastiche, culturali, artistiche, ricreative e sportive dilettantistiche

per la gioventù;

c) favorire l'educazione e l'istruzione dei giovani e dei Loro familiari;

d) istituire scuole, corsi regolari, anche professionali;

e) conferire premi e borse di studio.

4.3 La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi ed avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera nelle forme consentite dalla legge, ferito restando il carattere di mutualità prevalente.

I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati, nel rispetto delle applicabili norme di legge, da Regolamenti che determineranno i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.

Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge 381/1991, ai sensi dell' art. 111-septies disp. att. e transitorie cod. civ., la presente cooperativa sociale è considerata cooperativa a mutualità prevalente.

La Cooperativa può aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Essa cooperativa può altresì aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies cod. civ.

ART. 5

5.1 Per raggiungere lo scopo mutualistico, mediante lo svolgimento di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, la società potrà :

- gestire centri socio-educativi, comunità di assistenza, centri residenziali, comunità alloggio, case famiglia, case alloggio, centri sociali, centri per le famiglie, centri polivalenti e polifunzionali, centri di accoglienza diurni e notturni e centri di aggregazione finalizzati ad agevolare la socializzazione e a migliorare la qualità della vita di persone in stato di bisogno o emarginazione e, in particolare, di anziani, minori a rischio, genitori soli con figli, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, immigrati ed ex detenuti;
- gestire centri ludico-ricreativi, centri sportivi e centri culturali; campi gioco, campeggi, case vacanza;
- gestire centri e strutture di sostegno scolastico e per l'esercizio di attività complementari all'insegnamento della scuola primaria e secondaria inferiore e superiore, che sia di ausilio alla didattica; gestire asili nido; gestire scuole e corsi, anche professionali; conferire premi e borse di studio;
- gestire consultori familiari, centri di ascolto e di

assistenza;

- gestire centri e strutture per la consulenza medica, paramedica, psicologica e sociale, anche a domicilio;
- gestire centri e strutture per la prevenzione delle malattie e per la tutela della salute, in particolare nella scuola, nei luoghi di lavoro e negli ambienti a più alto rischio;
- gestire biblioteche e videoteche;
- svolgere servizi di informazione e promozione di eventi culturali, sportivi e artistici;
- svolgere servizi di animazione e assistenza, in particolare a favore di bambini, anziani, ammalati e persone non autosufficienti e bisognose di compagnia in genere;
- svolgere servizi di turismo sociale mediante l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni per anziani, portatori di handicap e comunque soggetti svantaggiati;
- svolgere servizi di trasporto per persone malate, disabili e in situazioni di disagio, mediante ogni mezzo all'uopo idoneo;
- svolgere servizi di accompagnamento esterno per favorire la vita di relazione e l'interazione sociale;
- svolgere servizi diretti ad agevolare il raccordo tra le minoranze e le persone svantaggiate e le istituzioni; servizi di assistenza e di aiuto alle famiglie nonché servizi atti ad inserire le persone svantaggiate nel contesto sociale al fine di ridurre rischi di emarginazione, sia in proprio sia per conto di Enti Pubblici, Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni;
- organizzare e gestire corsi di formazione, addestramento, e aggiornamento professionale;
- organizzare e gestire centri volti all'insegnamento e all'avviamento di attività artigiane;

5.2 La società potrà in ogni caso curare lo svolgimento di attività di tipo socio-culturale come dibattiti, convegni, conferenze e seminari, curare la elaborazione, la stampa e la diffusione di testi e pubblicazioni in genere (esclusa l'attività editoriale di quotidiani e di periodici), al fine di contribuire alla diffusione di messaggi di umanità e di solidarietà, relative al campo nel quale la cooperativa opera.

Nello svolgimento della propria attività la società si premunirà di ogni licenza, permesso, autorizzazione e abilitazione prevista dalla legge, e potrà assumere ed eseguire appalti pubblici e privati e stipulare contratti con società, enti e amministrazioni pubbliche, nonché partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese; potrà inoltre assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma concedendo le

adeguate garanzie, inclusa la facoltà di istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse all'attività principale, potrà inoltre partecipare ad altre organizzazioni che si prefiggano il medesimo scopo di promozione umana e integrazione sociale ed altresì assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga affine o connessa con la propria, ai sensi e nei limiti di legge, ma sempre e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, né rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle disposizioni dettate in materia dal d. lgs. 385/93 con. esclusione delle attività di cui al d. lgs. 58/98 e successive integrazioni e modificazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il tutto con precisazione che è tassativamente esclusa ogni e qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali, che, ove necessario, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, e così accedere anche a fondi e contributi istituzionali nazionali (statali, regionali, provinciali e comunali), comunitari e internazionali, e ricevere contributi in genere.

TITOLO III - SOCI E AMMISSIONE IN SOCIETÀ'

ART. 6

6.1 Il numero dei soci è illimitato.

Possono divenire soci coloro i quali condividano i principi cui è ispirata e si informa tutta l'attività della cooperativa, che riconoscano la centralità della solidarietà quale valore e quale strumento per la promozione della persona e per lo sviluppo sociale e che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In ogni caso non possono divenire soci coloro i quali esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, ai sensi dell'art. 2527, secondo comma, cod. civ. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza ad una delle categorie previste dal presente Statuto.

6.2 I soci si distinguono in:

a) "SOCI COOPERATORI"

I soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro

remunerato, in modo da ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, professionali e sociali.

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge ed è variabile nei limiti previsti dalla legge stessa.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci cooperatori diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono divenire soci cooperatori coloro che, provvisti di capacità di agire, abbiano svolto attività di volontariato o abbiano maturato esperienze nel settore socio-sanitario assistenziale e/o educativo, ovvero abbiano attitudine ad acquisire esperienza nei suddetti settori.

Nel rispetto delle prescrizioni di legge, possono altresì essere soci cooperatori anche lavoratori tecnici ed amministrativi nel numero non superiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci, inoltre, persone giuridiche ed enti, sia pubblici che privati, incluse le associazioni non riconosciute, che intendano perseguire gli scopi sociali e nei cui statuti sia previsto il supporto e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o delle attività sopra indicate.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto basato sul lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

B) "SOCI SOVVENTORI".

Sono soci sovventori le persone che abbiano sottoscritto azioni di sovvenzione emesse dalla assemblea straordinaria in occasione della deliberazione che costituisca un Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, volto a rappresentare una frazione del capitale sociale della cooperativa.

L'ammontare del capitale sottoscritto dai soci sovventori può eventualmente essere superiore a quello sottoscritto dai socio cooperatori.

ART. 7

7.1 I soci, oltre ogni altro diritto loro spettante per legge o per Statuto, anche in relazione alla categoria di appartenenza, hanno il diritto di:

- a) partecipare alle riunioni e alle deliberazioni dell'assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi della cooperativa nei modi e nei limiti fissati dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali.

Fermo ogni obbligo sancito dalla legge e dal presente Statuto, ogni socio, per il fatto della sua partecipazione alla cooperativa, si obbliga a:

- osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché, quanto ai soci cooperatori, prestare il proprio lavoro nell'attività della cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto negli appositi Regolamenti;
- astenersi dal tenere comportamenti che impediscano o ostacolino il perseguimento degli scopi sociali.

ART. 8

8.1 La prestazione di lavoro del socio cooperatore e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da appositi Regolamenti interni, redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

I Regolamenti interni dovranno definire comunque la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare con i soci cooperatori; essi dovranno contenere in ogni caso quanto prescritto dalla legge e dovranno essere depositati nei termini di legge presso gli uffici competenti.

I Regolamenti interni potranno definire altresì i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

I Regolamenti interni potranno definire inoltre le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

ART. 9

9.1 Chi intenda essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta dalla quale dovranno risultare;

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, cittadinanza e, se cittadino straniero, alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia o titolo equipollente ovvero, se trattasi di società, associazione o ente diverso da persona fisica, la ragione sociale o la denominazione, la sede e lo scopo

statutario;

b) l'indicazione della categoria di socio cui intenda appartenere e della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, e delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni del rapporto di lavoro che il socio intenda instaurare in conformità con il presente Statuto e con gli appositi Regolamenti;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di Statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- obbligarsi ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché quanto ai soci cooperatori, obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dai Regolamenti interni, ferme restando le esigenze della Cooperativa, e fermo il rispetto di ogni norma di legge in materia.

Se trattasi di società, associazione o ente diverso dalle persone fisiche, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che legittimi il soggetto che la sottoscrive e la deliberazione dell'organo competente che abbia autorizzato la domanda medesima.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato e attenendosi a criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La procedura di ammissione dei soci cooperatori è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 2528 cod. civ. e dalle altre norme di legge in materia.

ART.10

10.1 Il nuovo socio cooperatore dovrà sottoscrivere la quota di capitale che dovrà essere versata ai sensi di legge.

Dovrà altresì versare immediatamente l'eventuale sopraprezzo, determinato dall'Assemblea giusta la previsione dell'art. 2528 cod. civ.

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma del combinato disposto degli artt. 2531 e 2533, cod. civ..

10.2 Per l'ammissione dei soci sovventori, non troverà applicazione la procedura di ammissione prevista all'art. 2528 cod. civ.

L'emissione delle azioni riservate ai soci sovventori è di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2433 e seguenti cod. civ.

ART. 11

11.1 II domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Ciascun socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

TITOLO IV - AZIONI DEI SOCI COOPERATORI

ART. 12

12.1 Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori, sono rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00) .

Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non deve emettere, quindi, i relativi titoli.

Gli amministratori provvederanno a rilasciare a ciascun socio cooperatore apposito certificato, attestante il numero complessivo delle azioni dallo stesso sottoscritte.

Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore di ciascuna azione, come pure il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio cooperatore, non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al Limite massimo stabilito dalla legge.

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari ad una.

12.2 Le azioni dei soci cooperatori attribuiscono il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti che saranno distribuiti e il diritto ai rimborsi conseguenti allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio e alla liquidazione della società, come previsto nei prosieguo e sempre salvi i limiti della mutualità prevalente, fermi i diritti derivanti dallo scambio mutualistico.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

12.3 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia dei debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi; non possono formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Le azioni non sono trasferibili né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Spetta, conseguentemente, al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, cod.civ., il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di 90

giorni. Tale diritto non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

TITOLO V - AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

ART.13

13.1 Le partecipazioni sociali dei soci sovventori sono rappresentate da azioni nominative di categoria speciale denominate "azioni di sovvenzione", ciascuna del valore di Euro 50,00 (cinquanta/00) .

Le azioni dei soci sovventori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non deve emettere, quindi, i relativi titoli.

Gli amministratori provvederanno a rilasciare a ciascun socio sovventore apposito certificato, attestante il numero complessivo delle azioni allo stesso sottoscritte.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 100 (cento).

I soci sovventori possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci operatori.

13.2 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori è di competenza dell'assemblea straordinaria.

In caso di emissione di azioni destinate ai soci sovventori, spetta a tutti i soci, ivi compresi i soci operatori, il diritto di opzione sulle medesime, in conformità alla disciplina prevista in materia di società per azioni, ed in proporzione al valore nominale delle partecipazioni già possedute; tuttavia l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione può, su proposta motivata degli amministratori, escludere o limitare tale diritto di opzione secondo la disciplina prevista dall'art. 2524, ultimo comma, cod. civ.

13.3 Le azioni dei soci sovventori attribuiscono gli stessi diritti patrimoniali delle azioni dei soci operatori, salvo quelli dipendenti dallo scambio mutualistico che non spettano alle azioni di sovvenzione. Ai possessori delle azioni di sovvenzione, spetta un voto per ogni dieci azioni, fermo il limite sancito dall'art. 2526, comma 2, c.c.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

13.4 Le azioni dei soci sovventori, fermo il gradimento che segue, a differenza di quelle dei soci operatori, sono trasferibili per atto tra vivi e per causa di morte e possono essere sottoposte a pegno, a sequestro o possono essere vincolate a garanzia dei debiti del socio nei confronti di terzi; possono,

altresì, formare oggetto di diritti di usufrutto o comunque di diritti di godimento a favore di terzi. Il trasferimento tra vivi di diritti o la costituzione di vincoli sulle stesse a favore di persone diverse dai soci, è subordinato al preventivo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni, trasferire diritti reali o costituire vincoli sulle medesime, al fine di ottenere il predetto gradimento, dovrà dunque farne richiesta all'Organo amministrativo della società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del cessionario, il corrispettivo della cessione, se a titolo oneroso, e comunque i termini e le modalità dell'atto dispositivo che intenda compiere.

Il gradimento si intenderà concesso qualora entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta richiesta non pervenga al socio, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il rifiuto dell'organo amministrativo.

Il trasferimento a causa di morte di diritti a favore di persone diverse dai soci, è subordinato anch'esso al preventivo gradimento dell'organo amministrativo.

In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 60 giorni dalla morte, producendo altresì atto notorio o idonea documentazione comprovante quanto indicato nella comunicazione.

Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'erede o il legatario non potrà essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

I soci sovventori hanno diritto di recedere ai sensi di legge, in caso di mancato gradimento al trasferimento e/o alla costituzione di diritti sulla partecipazione sociale nelle modalità che seguono, come pure spetta, ai sensi di legge, agli eredi o ai legatari di esso socio sovventore, cui sia stato negato il gradimento, la liquidazione della partecipazione, giusto quanto previsto all'art. 16 che segue.

TITOLO VI - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

ART. 14

14.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte, come precisato nel prosieguo e negli altri casi previsti dalla legge.

14.2 I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'art. 2437 cod. civ.

Il socio cooperatore può, altresì, recedere quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare e personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto ad iniziativa della cooperativa o la prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro, nel rispetto comunque delle limitazioni di legge in materia.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale, mentre il socio sovventore può recedere anche parzialmente ed anticipatamente; a tal fine gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le relative azioni, ai sensi dell'articolo 2529 c.c., ove applicabile.

Si applicano al recesso le disposizioni previste dall'art. 2532 cod. civ. e dalle altre norme di legge in materia.

I soci cooperatori decorsi due anni dall'ingresso in società possono recedere liberamente dalla società con un preavviso di novanta giorni.

I soci sovventori hanno diritto di recedere in caso in mancato gradimento al trasferimento e/o costituzione di diritti sulla partecipazione sociale.

14.3 L'esclusione del socio cooperatore, oltre che in ogni altro caso previsto dalla legge e dal presente Statuto, può aver luogo:

- 1) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai Regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) nei casi previsti dall'art. 2286, cod. civ.;
- 4) nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, cod. civ.
- 5) previa intimazione da parte degli amministratori, per mancato pagamento, in tutto o in parte, della quota sottoscritta, ai sensi dell'art. 2531, cod. civ.;
- 6) qualora il socio venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo Statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART.15

15.1 Le azioni del socio cooperatore non sono trasferibili per causa di morte.

15.2 In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota in conformità di quanto disposto dagli artt. 2534 e 2535 cod. civ.

Le azioni del socio sovventore, fermo il gradimento di cui sopra, sono trasferibili per causa di morte.

In caso di morte del socio sovventore, qualora gli eredi o i legatari chiamati a subentrare della partecipazione non ricevano il gradimento previsto dall'art.13, avranno diritto alla liquidazione della partecipazione medesima ai sensi dell'art. 16 che segue.

ART.16

16.1 La liquidazione della quota al socio uscente o agli eredi del socio defunto è regolata dalle disposizioni dell'art. 2535, cod. civ. e dalle altre applicabili norme in materia.

La liquidazione della quota ha luogo dunque sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, alla quale aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi e da cui dedurre proporzionalmente le eventuali perdite imputabili a capitale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il rimborso della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, dovrà essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio di esercizio.

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui versata, si matura nella misura, con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Resta ferma l'applicazione di ogni altra inderogabile norma di legge al riguardo.

ART.17

17.1 La responsabilità del socio uscente e degli eredi del socio defunto è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 2536 cod. civ. e dalle altre norme di legge in

materia.

TITOLO VII - PATRIMONIO SOCIALE

ART.18

18.1 II patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da azioni del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti di legge, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2525 cod. civ.;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva formata dai versamenti a titolo di sovrapprezzo;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- e) dagli altri fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- f) da ogni altra riserva o fondo costituiti e/o previsti dalla legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né in caso di scioglimento della società medesima.

Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la cooperativa con il suo patrimonio.

ART.19

19.1 L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo, fermo quanto previsto per i soci cooperatori.

La società può anche deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2524, 3° co., cod. civ.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dagli amministratori, nel rispetto comunque di ogni applicabile norma di legge al riguardo.

Il tutto fermo quant'altro previsto in relazione alla emissione delle azioni di sovvenzione.

TITOLO VII - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.20

20.1 L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio ai 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, ai sensi di legge.

L'organo amministrativo è tenuto ad ogni altro adempimento contabile previsto dalla legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero

entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., le ragioni della dilazione.

20.3 Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori o sovventori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

20.4 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge, ferme restando le quote da destinarsi, nelle misure e con le modalità previste dalla legge, al fondo di riserva legale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e ad ogni altra riserva o fondo previsti della legge.

Nei limiti consentiti dalla legge, gli eventuali utili residui sono destinati all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea che approva il bilancio e che non potrà essere superiore a quanto stabilito dall'art 2514, comma 1, lettera a) cod. civ., e quindi non superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Entro i limiti predetti i dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili, il tutto nel rispetto dei limiti di legge e dell'art. 2545 quinquies, . 2° co., cod. civ..

20.5 La stessa assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci cooperatori, a titolo di ristorno, di un ulteriore trattamento economico, in misura non superiore ai limiti di legge, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento.

Il ristorno di cui sopra compete ai soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dall'Organo Amministrativo, nel rispetto della parità di trattamento.

20.6 La remunerazione degli strumenti finanziari non potrà essere superiore al limite disposto per i requisiti della mutualità prevalente.

TITOLO IX - ASSEMBLEE

ART.21

21.1 Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio dello Stato.

21.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata

almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364, cod. civ., ed in tal caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

21.3 L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, nonché l'eventuale organo di revisione legale dei conti;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sull'approvazione dei Regolamenti interni, ivi compreso il Regolamento mutualistico;
- g) delibera sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- h) delibera sulla determinazione del sovrapprezzo e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci operatori;
- i) delibera sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci nei casi previsti dall'art. 2528, comma 4, cod.civ.;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori.

21.4 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle azioni destinate ai soci operatori e sovventori, nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

21.5 La convocazione dell'assemblea viene fatta dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

La convocazione, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, e salvo che la legge imponga un diverso sistema di convocazione, è effettuata con avviso che deve essere comunicato ai soci mediante lettera raccomandata A.R. o mediante messaggio di posta elettronica certificata presso il domicilio dei soci che risulterà dal libro soci almeno otto

giorni prima dell'assemblea.

Nello stesso avviso può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intera compagine sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

21.6 Possono intervenire in assemblea tutti i soci, cooperatori o sovventori, che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ai possessori delle azioni di sovvenzione, spetta un voto per ogni dieci azioni, fermo il limite sancito dall'art. 2526, comma 2, cod. civ.

Nei limiti di quanto consentito dall'art. 2539 cod. civ., ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, ai sensi e nel rispetto delle norme di legge in materia, ed in ossequio alle quali la relativa documentazione è conservata agli atti sociali.

21.7 L'assemblea - a seconda dell'organo amministrativo in carica - è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in mancanza, dalla persona eletta ai sensi di legge.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleati oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il

presidente e il soggetto verbalizzante; il tutto comunque nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Ove non si tratti di riunione totalitaria, è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; il tutto comunque nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

21.8 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

21.9 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti, spettanti a tutti i soci;

in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

Sono fatte salve le diverse e più elevate maggioranze che fossero inderogabilmente richieste dalle legge.

TITOLO X - ASSEMBLEE SPECIALI

ART.22

22.1 Le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci che possono pregiudicare i diritti della singola categoria, devono essere approvate dall'assemblea speciale dei soci appartenenti alla categoria medesima, ai sensi dell'art. 2376 cod. civ.

Nei suddetti casi la deliberazione dell'assemblea generale non produce alcun effetto fino all'avvenuta approvazione da parte dell'assemblea speciale.

A tal fine, gli amministratori, ove ne ricorra la necessità, devono convocare l'assemblea speciale di categoria non oltre 30 giorni successivi all'adozione della deliberazione pregiudizievole da parte dell'assemblea generale.

L'assemblea speciale è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

All'assemblea speciale spetta ogni altra competenza desumibile dalla legge.

L'assemblea speciale, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci e delibera con il voto favorevole di più della metà dei voti spettanti a tutti i soci.

L'assemblea speciale, in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati oltre un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti rappresentati

in assemblea.

TITOLO XI - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 23

23.1 La società è amministrata:

- a) o da un Amministratore Unico,
- b) o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove componenti, ma sempre in numero dispari, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina, eletti dall'assemblea stessa e scelti anche tra non soci.

Gli amministratori restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina, che comunque non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi, ai sensi di legge, e sono rieleggibili.

Alla carica di amministratore, qualora la società sia gestita da un consiglio di amministrazione, possono essere nominate anche persone che non siano soci.

La maggioranza degli amministratori o l'amministratore unico è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, nel rispetto delle norme di legge al riguardo.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti e i limiti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, ai sensi di legge.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, sia presso la sede della società sia altrove, purché nel territorio dello Stato, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza (e, nei casi di urgenza, con posta elettronica certificata, telegramma o tele-fax da inviarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza) al domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la Legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleare oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; il tutto comunque nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

23.3 La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo che è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ai sensi di legge.

L'Organo amministrativo controlla ed impartisce direttive al Direttore tecnico-sanitario e al Direttore amministrativo.

Sono assoggettati al potere direttivo e di controllo dell'organo amministrativo tutti coloro che svolgono funzioni direttive, di collaborazione professionale nonché tutto il personale comunque impiegato.

23.4 La rappresentanza della società, e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio spettano - a seconda dell'organo amministrativo in carica - all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

23.5 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Agli amministratori in caso di Consiglio di Amministrazione spetta altresì un compenso che sarà stabilito all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea. Detto compenso non spetta agli amministratori cui sia anche affidata la funzione di Direttore amministrativo o di Direttore tecnico-sanitario.

TITOLO XII - CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 24

24.1 Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dagli artt. 2543, 1° co. e 2477, 2° e 3° co., cod. civ. o, altrimenti, quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, e che sono rieleggibili.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci possono essere scelti, indifferentemente, tra i soci cooperatori, sovventori o tra soggetti terzi, purché in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

24.2 I poteri e doveri dei sindaci sono disciplinati dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile; in particolare, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo corretto funzionamento e sull'attuazione dello scopo mutualistico.

24.3 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi dell'art. 2409 bis, 1° co., cod. civ. da un revisore legale dei conti o da una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore è nominato dall'assemblea dei soci, sentito il collegio sindacale se nominato.

Il revisore contabile dura in carica tre esercizi.

Si applicano gli articoli 2409 ter e seguenti del codice civile.

Nei casi consentiti dalla legge, la revisione può, altresì, essere affidata al collegio sindacale, se nominato.

TITOLO XIII - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

ART. 25

25.1 Le modificazioni dell'atto costitutivo, la trasformazione, la fusione e la scissione della società sono disciplinate dalle norme di legge in materia.

TITOLO XIV - LIQUIDAZIONE

ART. 26

26.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie deliberazioni ai sensi dell'art. 2487 cod. civ. e delle applicabili norme di legge in materia.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale

sociale, e i dividendi eventualmente maturati e deliberati e non riscossi, saranno devoluti a fondi, mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge o comunque nelle modalità inderogabilmente, prescritte dalle leggi.

TITOLO XV - MUTUALITÀ' PREVALENTE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

27.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 cod. civ., il presente statuto prevede espressamente:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 28

28.1 L'organo amministrativo elaborerà appositi Regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica e ogni altro Regolamento previsto dalla legge; compete all'assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti Regolamenti.

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Firmato : Ernesto Picariello , Filippo Garofalo notaio ,
sigillo

Io sottoscritto Dottor FILIPPO GAROFALO, Notaio in Nola (NA), con studio
ivi alla Via Jacopone da Todi n.1, iscritto al Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la
presente copia composta da 44 pagine, redatta su supporto informatico,
è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma
di legge.

Si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine in sede di registrazione telematica
ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Nola, venerdì, 29 settembre 2023